



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti  
Corporate Tax Consultancy**

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047  
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176  
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)  
e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnersestivi@legalmail.it](mailto:saccopartnersestivi@legalmail.it)

Brescia, li 08 Gennaio 2020

**A tutta la Spett.le Clientela**

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03 DEL 08/01/2020  
- Registrazione fatture IVA acquisti Dicembre 2019**

**E' vietata la detrazione nella liquidazione IVA di Dicembre 2019 (o ultimo trimestre 2019) dell'IVA delle fatture datate 2019 se la ricezione avviene nel 2020.**

Il costo delle fatture elettroniche datate 2019 ricevute mediante Sdi nel 2020 sarà deducibile ai fini imposte dirette come fatture da ricevere, ma agli effetti IVA sarà detraibile solo dalla data di ricezione della fattura elettronica.

Il diritto alla detrazione sull'IVA acquisti può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è ricevuta la fattura.

Per la prima volta dall'entrata in vigore alla fatturazione elettronica infatti i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'articolo 1 del dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura viene ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo.

In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nel mese (trimestre) in cui l'operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per le sola casistica «**a cavallo d'anno**» mentre invece è consentito, seppur con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'articolo 1 del dpr 100 del 1998 (post modifica apportata dall'art. 14 del dl 119/2018): «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del dpr. n. 633/1972.

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto **ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

L'articolo non lascia spazio ad interpretazioni di sorta e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se infatti è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) «di competenza» se la fattura stessa **risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo**, così non vale per le fatture relative ad operazioni effettuate a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio (si vedano esempi in pagina).

Con l'introduzione della fatturazione elettronica non si è messo mano all'articolo 6 del dpr. 633/72 che disciplina il momento di effettuazione dell'operazione ma sono state apportate sostanziali modifiche all'articolo 21 del dpr 633/72.

Grazie alle novazioni apportate sia dall'art.11 del dl 119/2018 sia dall'art. 12-ter del dl 34/2019 infatti, **è consentita l'emissione della fattura «entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del dpr 633/72».**

#### **ESEMPIO 1**

In caso di operazione effettuata il 28 dicembre 2019 e relativa fattura ricevuta con medesima data ma recapitata dal sistema di interscambio il 4 gennaio 2020, il diritto alla detrazione dell'Iva relativa potrà essere esercitato solo a partire dal 2020 (con la prima liquidazione utile).

#### **ESEMPIO 2**

In caso di operazione effettuata il 28 dicembre 2019 e relativa fattura ricevuta con medesima data ma recapitata dal sistema di interscambio il 31 dicembre 2019, si potrà detrarre l'Iva immediatamente computandola nell'ultima liquidazione dell'anno 2019.

Si invita pertanto la rispettabile clientela a porre la massima attenzione alla liquidazione IVA di **Dicembre 2019** in scadenza al prossimo 16 Gennaio 2020 e a quella del **IV trimestre 2019** in scadenza al prossimo 16 Marzo 2020.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **[www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)** che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti  
**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**